



COMUNE DI SCAFA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 210 del 05/04/2023

Determina N. 23 del 05/04/2023 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: Affidamento del servizio per il ripristino, in situazioni di emergenza, delle condizioni di sicurezza stradale e per la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Visto il D.Lgs 18.04.2016, n. 50

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Viste:

- La delibera di C.C. n. 7 del 20/03/2023 ,con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- La delibera di C.C. n. 8 del 20/03/2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la delibera di G.C. n. 12 del 16.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio 2022;

Dato Atto che i dipendenti identificati come responsabili di servizio, sono abilitati a sottoscrivere gli atti d'impegno così come previsto dall'art. 23 del Regolamento di Contabilità e dall'art. 107 T.U. D.Lgvo n.267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 05.01.2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa - Responsabile dell'Area Vigilanza al sottoscritto;

Visti gli artt. 147-bis, 153 comma 4, 183 co. 7 e 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 12, 1° comma, lett. e) del Codice della Strada (D.Lgs 30/04/1992, n. 285) prevede testualmente “L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:..... e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;”;

Visto l'art. 11, 1° comma, del Codice della Strada (D.Lgs 30/04/1992, n. 285), prevede testualmente “Costituiscono servizi di polizia stradale: a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) la rilevazione degli incidenti stradali; c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) la scorta per la sicurezza della circolazione; e) **la tutela e il controllo sull'uso della strada**”;

Ritenuta la propria competenza;

Premesso:

- che un sinistro stradale, oltre a causare danni a cose, persone e veicoli, può produrre rifiuti ad alto impatto ambientale;
- che tali rifiuti devono essere gestiti così come previsto dal D.Lgs 3/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, che prevede sanzioni per chiunque, anche il conducente del veicolo interessato dal sinistro, abbandoni i rifiuti, e, dunque, anche quelli derivanti da incidente stradale sia solidi che liquidi, che vengono lasciati sulla strada;
- che il D.Lgs 30/04/1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada”:
 1. all'art. 1 sancisce che tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo stato rientra la sicurezza delle persone nella circolazione stradale;
 2. all'art. 14 stabilisce che tra i compiti degli enti proprietari delle strade rientra la manutenzione e la pulizia delle stesse. Nella fattispecie il comma 1 lettera a) recita testualmente: “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi...”;
 3. all'art. 15, comma 1, lettera f-bis, prevede che “su tutte le strade e loro pertinenze è vietato insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento”. Stabilisce, inoltre, per le violazioni a tale divieto una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 400,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese;

4. all'art. 161, comma 2, sancisce che chiunque non abbia potuto evitare la caduta e lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito. Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il triangolo o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché deve informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia;
5. che dal combinato disposto degli artt. 14, comma 1, e 211, comma 1, lett. a, del 30/04/1992, n. 285, nonché dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs 3/04/2006, n. 152, si evince il dovere dell'Amministrazione di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale in qualità di Ente proprietario delle strade, nonché dell'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi mediante l'eliminazione dei rifiuti abbandonati e depositati sul suolo e nel suolo;
 - che, dunque, l'Amministrazione, in base alla normativa sopra richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale in qualità di Ente proprietario delle strade, nonché l'obbligo della stessa Amministrazione del ripristino dello stato dei luoghi mediante l'eliminazione di rifiuti abbandonati e depositati sul suolo e nel suolo;
 - che, dunque, l'Amministrazione in base alla normativa sopra richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
 - che le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:
 - 1) nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.);
 - 2) nel recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.)
 - 3) nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente;

Considerato:

- che, attualmente, per l'Amministrazione sarebbe difficoltoso provvedere autonomamente alla gestione dell'attività di ripristino post incidente stradale sia nella fase meramente operativa sia

in quella relativa alla procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;

- che, infatti, per la corretta esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Amministrazione non ha alcuna disponibilità;
- che, inoltre, la creazione all'interno dell'Amministrazione di strutture operative per l'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe complessa nonché onerosa in termini di risorse umane ed economiche;
- che, dunque, per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un Operatore esterno in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività e così in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;
- che l'Amministrazione, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di un operatore esterno, non è investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come concessione di servizi conformemente a quanto stabilito dagli artt. 163 e 164 del D.Lgs del 18/04/2016, n. 50, e pertanto "la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"; nella fattispecie de quo, l'Operatore esterno riceve quale controprestazione dell'affidamento del servizio il recupero di quanto sostenuto dall'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;
- che, a fronte dell'affidamento ad un operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi, l'Amministrazione beneficerà del servizio di ripristino post incidente "a costo zero" anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, così evitando il determinarsi di una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;

- che la precedente convenzione stipulata tra questo Ente ed un operatore esterno relativamente al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente risulta già scaduta da alcuni anni e ad oggi l'Amministrazione non ne ha provveduto al rinnovo, per cui, trattandosi di un servizio di pubblica utilità si ravvisa la necessità di procedere con urgenza all'affidamento del servizio di che trattasi;

Rilevato:

- che le tipologie di intervento di ripristino post incidente possono essere così classificate:
 - “intervento standard”, con ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
 - “intervento senza individuazione del veicolo responsabile”, gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorchè in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative;
 - “interventi perdita di carico”, l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;

Ritenuto:

- che l'Amministrazione, in virtù dei precipi interessi che vengono in rilievo e che s'intendono tutelare con l'affidamento del servizio di ripristino post incidente (l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori) intende realizzare detto servizio attraverso un operatore esterno che con comprovata esperienza e capacità tecnico operativa possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;
- che l'operatore esterno in qualità di coordinatore del servizio dovrà assicurare l'esistenza di un struttura centrale operativa che realizzi il coordinamento delle strutture locali, ad essa contrattualmente collegata, che concretamente esplicino il servizio, per garantire operatività capillare sul territorio, consentendo così un più efficace contenimento dei prezzi dell'intervento, nonché realizzi la gestione del rapporto con le compagnie assicuratrici del responsabile del sinistro;

- che i requisiti di cui la struttura centrale di coordinamento deve disporre sono i seguenti:
 - Iscrizione presso la Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività in oggetto;
 - Centrale Operativa in h 24 365 giorno l'anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (Forze dell'Ordine, Enti gestori/proprietari di strade);
 - Polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per la eventuale non corretta esecuzione degli interventi su strada;
 - Controllo della filiera dei rifiuti prodotti dagli interventi delle strutture territoriali;
 - Centro di raccolta dati per il monitoraggio, la pianificazione e la registrazione dell'andamento dell'incidentalità stradale e dell'impatto ambientale negli specifici ambiti territoriali;
 - Protocolli operativi relativi sia alle modalità di intervento per l'effettuazione, in condizioni di sicurezza e con tempestività di intervento, delle operazioni di pulitura, nel rispetto della vigente normativa ambientale, sia alla registrazione dei dati inerenti il sinistro, per la successiva attività di analisi della sinistrosità della rete viaria dell'Amministrazione;
- che l'operatore esterno deve altresì garantire tramite le proprie strutture operative dislocate sul territorio e contrattualmente ad essa collegate i seguenti requisiti:
 - Iscrizione presso la Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività in oggetto;
 - Iscrizione presso l'albo dei Gestori ambientali per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
 - Disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere, con attrezzature specifiche, omologati "ad hoc" autorizzati al trasporto di rifiuti;
 - Disponibilità di prodotti certificati e autorizzati per l'utilizzo in ambiente naturale con specifica capacità disinquinante;
 - Capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs 285/92 (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
 - Operatività in h 24 365 giorno l'anno con almeno 2 operatori per ogni turno;
 - Possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni;

Dato atto che, in data 7/12/2022 acclarata al prot. n. 13442, è pervenuta la nota all'oggetto *“manifestazione di interesse e richiesta di affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti. interventi eseguiti in situazione di emergenza, senza costi per l'Ente proprietario della strada e per*

il cittadino” della società Pissta Group Srl, con sede legale a 64020 Castellalto (TE) in Via Ugo Foscolo n. 64, C.F. e P.I. 01846520672;

Considerato che Pissta Group Srl è in possesso di tutti i requisiti tecnici di cui sopra per il corretto esercizio dell’attività di coordinamento di pulitura post incidente stradale e assicura l’operatività con Strutture Operative Radiomobili (S.O.R.) ad essa vincolate contrattualmente, le quali soddisfino i requisiti indicati;

Considerato che la proposta della Pissta Group Srl permetterebbe non soltanto di usufruire di un professionale ed efficiente servizio di pulitura post incidente stradale “a costo zero”, ma anche di monitorare la sinistrosità delle proprie strade ed il conseguente impatto ambientale al fine di adottare strategie mirate per la risoluzione dei problemi connessi;

Dato atto che l’affidamento del servizio in parola non comporta assunzione di impegno di spesa;

Ritenuto di dover affidare con urgenza il servizio per il ripristino, in situazioni di emergenza, delle condizioni di sicurezza stradale e per la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;

Visto il DURC online prot. n. INAIL_36599989 del 31/01/2023 con scadenza validità 31/05/2023, dal quale si evince che la ditta fornitrice risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui visto è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. Di affidare alla PISSTA GROUP S.R.L., corrente al civico nr. 64 di Via Ugo Foscolo in 64020 Castellalto (TE), C.F. e P.I. 01846520672, il servizio per il ripristino, in situazioni di emergenza, delle condizioni di sicurezza stradale e per la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, in via sperimentale per un anno, rinnovabile

per un ulteriore anno, con le modalità e alle condizioni contenute nella “Convenzione” che, allegata in bozza al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che l’affidamento del servizio non comporta assunzione di impegno di spesa;
3. Di dare atto altresì che il DURC online prot. n. INAIL_36599989 del 31/01/2023 con scadenza validità 31/05/2023, attesta che la ditta fornitrice risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
4. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016, dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della L. 241/1990, degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Scafa, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Com.te Magg. Leonardo Mercurio

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 267 del 05/04/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **MERCURIO LEONARDO** in data 05/04/2023.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 349

Il 05/04/2023 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 210 del 05/04/2023 con oggetto: **Affidamento del servizio per il ripristino, in situazioni di emergenza, delle condizioni di sicurezza stradale e per la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MERCURIO LEONARDO il 05/04/2023.